

Ordinanza n. 03/2018

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

così composto:

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Avv. Alessandro GIORGETTA - Componente

Avv. Andrea GIUGNI – Componente Supplente

riunitosi telematicamente il giorno 2 agosto 2018 alle ore 9:00 e segg. per decidere in ordine alla domanda cautelare incidentalmente proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 del R.G.D. con atto successivo del 26 luglio 2018, nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, instaurato con ricorso ex art. 78 R.G.D. da:

- **l'Associazione Sportiva Dilettantistica "I Falchi" Hockey Club Matera**, rappresentata e difesa dal suo presidente, avv. Loredana Manicone;

nei confronti di:

- **Luisa Lamacchia**, nata a Brescia il 4 febbraio 1997;
- **ASD Hockey e Pattinaggio Matera**, in persona del suo presidente *pro tempore* Salvatore Guida;
- **Dirigenti federali e/o di incaricati di servizi federali**,

premesse che:

- l'incidente cautelare veniva sollecitato dall'Associazione ricorrente a seguito del rinvio al 14 settembre p.v. dell'udienza di discussione del ricorso proposto, rinvio disposto da questo Tribunale per integrazione del contraddittorio nei confronti della ASD Hockey Matera e per consentire la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza all'atleta intimata;
- la domanda si giustificava sulla base del timore che, durante il tempo occorrente per la decisione, gli interessi della ricorrente società potessero subire un pregiudizio imminente e irreparabile;
- postulava, in particolare, la ricorrente che, essendo previsto per il 31

luglio 2018 il termine ultimo per il rinnovo dei tesseramenti nei confronti degli atleti soggetti a vincolo, la società convenuta potesse avvalersi, da un lato, di tale prerogativa, così pregiudicando l'esito della domanda proposta con ricorso introduttivo, tesa ad ottenere l'affermazione del vincolo sull'atleta Luisa Lamacchia e, d'altro canto, che - ove fosse stata riconosciuta fondata la domanda principale, la ricorrente avrebbe, a sua volta, perso l'opportunità di usufruire di tale prerogativa, accordatagli dall'art. 4.1 delle Norme per il Tesseramento 2017/2018;

- o la ricorrente richiedeva, pertanto, che questo Tribunale applicasse:
 - la sospensione della posizione dell'atleta Luisa Lamacchia, attualmente tesserata con la società ASD Hockey e Pattinaggio Matera;
 - l'inibizione del tesseramento e/o del suo rinnovo da parte di qualunque società affiliata FISR sino alla pronuncia definitiva del Tribunale;
 - il riconoscimento, in capo all'ASD I Falchi Hockey Club Matera della facoltà di rinnovare il tesseramento anche oltre il termine di scadenza, previsto dal predetto art. 4.1., per il corrente anno, al 31 luglio 2018;
- o invitate a presentare memorie ex art. 81 R.G.D., le intimete sostanzialmente contestavano l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della domanda cautelare in relazione al *fumus* e al *periculum in mora*,

considerato che

- o nessun provvedimento sarebbe adottabile - a maggior ragione in via cautelare - da questo Tribunale nei confronti di non altrimenti identificati Dirigenti federali e/o di incaricati di servizi federali, non risultando, gli stessi, individuati nella richiesta incidentale, neppure in relazione allo specifico ruolo o alla funzione eventualmente ricoperti;
- o risulta dalla documentazione federale acquisita nell'odierna udienza camerale che:
 - la società convenuta non ha provveduto entro il termine del 31 luglio 2018, ad attivare la paventata procedura di rinnovo del tesseramento nei confronti dell'atleta in base all'art. 4.1. delle Norme per il Tesseramento 2017/2018;
 - l'atleta risulta, allo stato, libera e svincolata da ogni onere di tesseramento nei confronti di qualsiasi società sportiva,

ciò premesso e considerato

ritiene questo Tribunale di dover respingere, *rebus sic stantibus*, la domanda cautelare, incidentalmente dispiegata dalla società ricorrente nell'ambito del presente procedimento per i seguenti:

MOTIVI

Il ricorso viene essenzialmente proposto dalla società attrice al precipuo fine di ottenere la riaffermazione del vincolo sportivo in suo favore e nei confronti dell'atleta Luisa Lamacchia.

Nel ripercorrere, in estrema sintesi e ai soli fini della valutazione del *fumus*, le ragioni della doglianza che ne fa da presupposto, risulta come essa trovi origine in una decisione, emessa dal Giudice sportivo in data 21 febbraio 2018 (non impugnata, per quanto noto, dalla ricorrente), con la quale si disponeva lo scioglimento del vincolo nei confronti di diverse atlete, sulla base di una interpretazione normativa che la ricorrente non condivide e che risulterebbe essere stata, altresì, smentita, secondo la prospettazione di parte attrice, da un successivo pronunciamento della Corte Sportiva d'Appello in data 09 marzo 2018, con la quale il vincolo veniva ricostituito in capo a due atlete.

Per quanto questo Tribunale ha potuto finora rilevare nelle more del giudizio di merito, non essendosi ancora pienamente instaurato il contraddittorio con le convenute, tale discrepanza interpretativa discenderebbe da un'incongruenza dell'assetto normativo in materia di tesseramento e di vincolo, dipendente da un contrasto fra le Norme per l'Attività Generale del settore per la stagione 2017-18 ed il Regolamento Organico Federale, sicuramente meritevole di un più attento esame.

Rappresentando un *periculum in mora* in caso di inerzia l'istante chiede, tuttavia, di:

1. "sospendere" il tesseramento dell'atleta con la società ASD Hockey e Pattinaggio Matera;
2. "inibirne" il rinnovo ai sensi dell'art. 4.1 della normativa sul tesseramento;
3. "riconoscerle" la facoltà di rinnovare il tesseramento dell'atleta oltre la scadenza prevista per il 31 luglio 2018;
4. "inibirne" il tesseramento presso qualunque altra società affiliata FISR sino alla pronuncia del Tribunale sul ricorso.

Con riferimento alla prima ed alla seconda richiesta, la domanda non ha

motivo di esser accolta alla luce della documentazione acquisita in data odierna, dalla quale risulta che:

- ✓ l'atleta è attualmente libera da vincoli di tesseramento;
- ✓ l'ASD Hockey Matera non ha esercitato entro il 31 luglio (né potrà più esercitare) l'opzione di cui all'art. 4.1. delle Norme sul tesseramento.

Altrettanto dicasi per quanto attiene alla richiesta di inibitoria del tesseramento presso qualunque altra società affiliata FISR sino alla pronuncia di merito, non risultando, allo stato, per un verso - vista la documentata inerzia dell'atleta ed in considerazione del contesto territoriale di riferimento - elementi idonei ad apprezzare un concreto pericolo che la stessa, prima della definizione del merito della controversia in cui è convenuta, intenda assumere il vincolo sportivo in violazione delle norme federali ed essendo, per altro verso, proponibile, in tal caso, un'ulteriore apposita istanza cautelare.

Infine, per quanto attiene alla domanda di cui al precedente punto 3., il relativo *petitum* integra, a parere di questo Tribunale, il merito del ricorso proposto: ove lo stesso dovesse ottenere accoglimento, l'esercizio di detta facoltà sarebbe, infatti, con sentenza, certamente accordabile alla società ricorrente con effetto retroattivo e senza pregiudizio per la stessa, se non quello di dover attendere i tempi del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come in epigrafe composto, **respinge** la domanda cautelare dispiegata in via cautelare ed incarica, di conseguenza, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il contenuto della presente decisione alle parti interessate ed ai competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione anche mediante collegamento telematico, addì 2 agosto 2018.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

F.to Avv. Alessandro GIORGETTA - Componente

F.to Avv. Andrea GIUGNI – Componente Supplente